



ENTE REGIONALE PER IL DIRITTO
ALLO STUDIO UNIVERSITARIO
DEL PIEMONTE

AVVISO

EROGAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI

a.a. 2017/18

Art.1 Oggetto

Il contributo straordinario consiste in un aiuto economico, destinato agli studenti che vengano a trovarsi in una particolare situazione di disagio a causa di gravi eventi che hanno colpito il loro nucleo familiare (di natura economica, di salute, di lutto, ecc) tali da compromettere la prosecuzione degli studi¹. Tali eventi devono essere adeguatamente documentati.

1. Limitazioni ed incompatibilità

La concessione del contributo è subordinata alle seguenti condizioni:

1. i fatti che giustificano la richiesta dovranno essersi verificati dal 1° dicembre 2016 al 31 dicembre 2017 e per gli studenti dei primi anni di laurea o laurea magistrale a ciclo unico dal 1° agosto 2017 al 31 dicembre 2017 e devono avere carattere di **straordinarietà** e di **non ricorrenza**. In caso di eventi prolungati (es. cassa integrazione e mobilità) viene preso in esame solo il suddetto periodo;
2. il contributo non può essere concesso qualora il richiedente abbia già ottenuto un contributo per le stesse motivazioni da un altro Ente Pubblico o privato;
3. il contributo non può essere concesso qualora il richiedente abbia già ottenuto da Edisu un contributo straordinario per lo stesso motivo negli anni precedenti.

Art.2 Destinatari

Il contributo, in conformità con i criteri fissati dalla Regione Piemonte per l'a.a. 2016/2017, nei limiti delle disponibilità di bilancio, viene concesso con il seguente ordine di priorità:

1. a studenti vincitori nell'a.a. 2016-17, che hanno perso i requisiti di merito per l'a.a. 2017-18 a causa dell'evento per il quale viene richiesto il contributo;
2. agli studenti che entro i termini di presentazione della domanda di borsa di studio 2017/18 erano in possesso dei requisiti di merito ma privi dei requisiti economici, che attualmente, con la presentazione dell'ISEE Corrente (a seguito di una diminuzione del 25% del reddito complessivo del nucleo familiare) o di nuovo ISEE a seguito di riduzione del patrimonio o dei componenti il nucleo familiare a causa di decesso, possiedono un valore ISEE/ISPE che rientra nei limiti previsti per la borsa.

1. Atenei e corsi di laurea

Il contributo è destinato agli studenti iscritti all'Università degli Studi di Torino, al Politecnico di Torino, all'Università del Piemonte Orientale, alla Scuola Superiore per Mediatori Linguistici di Torino, alla Scuola Superiore in Scienza della Mediazione Linguistica di Cuneo e Pinerolo, all'Accademia Albertina di Belle Arti di Torino, alle Accademie di Belle Arti legalmente riconosciute di Cuneo e di Novara, all'Università di Scienze Gastronomiche, al Conservatorio Statale di Musica di Torino:

- ad un corso di laurea, laurea magistrale, laurea magistrale a ciclo unico, per la durata prevista per la borsa di studio;
- ad un corso di dottorato di ricerca (attivati ai sensi del D.Lgs 210/1998 e che non beneficino della borsa di studio di cui al D.M. 224/1999) e che non beneficino della borsa di studio erogata dalle università, a valere su finanziamenti ministeriali o su fondi di istituzioni pubbliche e private, per la durata del corso prevista dai rispettivi ordinamenti didattici;
- alla scuola di specializzazione per la durata del corso prevista dai rispettivi ordinamenti didattici;

1.1 Il beneficio **non può essere concesso** a coloro che:

- in possesso di diploma universitario (corsi pre-riforma dei cicli universitari), si iscrivono agli Atenei per conseguire una laurea di primo livello;
- in possesso di laurea (corsi pre-riforma dei cicli universitari), si iscrivono agli Atenei per conseguire una laurea di primo livello, laurea magistrale o laurea magistrale a ciclo unico;
- in possesso di laurea di primo livello, si iscrivono agli Atenei per conseguire un'ulteriore laurea di primo livello;
- in possesso di una laurea specialistica ovvero magistrale, si iscrivono agli Atenei per conseguire una laurea di primo livello, laurea magistrale o laurea magistrale a ciclo unico.

1. In conformità ai criteri fissati dalla Regione Piemonte per l'anno accademico 2014/2015 approvati con D.G.R n. 20-1348 del 12.04.2015

Art.3 Requisiti economici

Spese sostenute

Il contributo può essere erogato solo qualora le spese assumano una rilevanza tale da poter compromettere la prosecuzione degli studi del richiedente, identificata dal “sistema di valutazione degli interventi straordinari per studenti in situazione di particolare disagio a causa di gravi motivi” in un importo pari o superiore al 5% del reddito complessivo del nucleo familiare.

Perdita reddito

Per quanto riguarda la perdita di reddito, rispetto alla situazione economica del nucleo familiare, questa deve essere tale da consentire il rilascio da parte dell'INPS dell'ISEE CORRENTE. Tale certificazione, ai sensi dell'art. 9 del DPCM 159/2013, viene rilasciata qualora, per almeno uno dei componenti, vi sia stata una variazione della situazione lavorativa di cui ai commi a), b) c) del medesimo articolo. Tale diminuzione della variazione della condizione lavorativa deve essere superiore al 25% dell'indicatore della situazione reddituale corrente, rispetto alla situazione reddituale calcolata in via ordinaria. In caso di studenti stranieri, con reddito familiare prodotto all'estero, e pertanto impossibilitati ad ottenere un ISEE corrente, viene richiesta un nuovo ISEE Parificato nel quale sia verificabile la variazione di reddito del 25% rispetto a quello precedente. In tutti i casi il valore dell'ISEE Prestazioni Agevolate il diritto allo studio universitario o ISEE CORRENTE non deve superare € 23.000, e ISPE tra € 50.000,00.

Art.4 Certificazione condizione economica

Le condizioni economiche dello studente sono individuate dal D.P.C.M. 159/2013 in materia di ISEE e sulla base degli ulteriori criteri di selezione in attuazione dell'art. 5 del D.P.C.M. 09/04/2001 e degli artt. 7 e 8 del D.lgs. 68/2012.

Le condizioni economiche dello studente sono individuate sulla base dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente per la richiesta di prestazioni agevolate per il Diritto allo Studio Universitario. Per la determinazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente, (ISEE per Prestazioni Agevolate per il Diritto allo Studio Universitario), il richiedente presenta un'unica DSU, in riferimento al reddito complessivo di ciascun componente il nucleo familiare, necessaria per la determinazione dell'ISEE Universitario. Tale DSU viene rilasciata dai Centri Autorizzati di Assistenza Fiscale (CAAF).

Qualora all'interno del nucleo familiare ai fini dell'ISEE per prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario fossero presenti componenti attratte o aggiuntive, è necessario che le medesime abbiano sottoscritto a loro volta una DSU al fine di poterla integrare con quella dello studente. Per permettere tale integrazione è importante che la sottoscrizione della componente attratta o aggiuntiva venga effettuata prima di quella dello studente richiedente beneficio.

Qualora il richiedente non abbia già presentato ad Edisu per l'a.a. 2017-18 l'Attestazione ISEE per Prestazioni Agevolate per il Diritto allo Studio Universitario (di seguito indicato con il termine ISEE Universitario) o non ne sia già in possesso, deve obbligatoriamente farne richiesta, presso un Centro Autorizzato di Assistenza Fiscale (CAAF). Si ricorda che per il rilascio dell'Attestazione ISEE per Prestazioni Agevolate per il Diritto allo Studio Universitario è assolutamente necessaria la compilazione del quadro C della Dichiarazione Sostitutiva Unica per il calcolo dell'ISEE (DSU).

Per gli iscritti al dottorato di ricerca o alle scuole di specializzazione, viene richiesta la presentazione dell'Attestazione ISEE per Corsi di Dottorato.

Se la richiesta di Contributo viene presentata per disagi causati dalla diminuzione del reddito, lo studente deve presentare un ISEE CORRENTE in corso di validità, secondo quanto previsto dal precedente art. 3

Gli studenti stranieri che non percepiscono redditi in Italia devono invece presentare l'ISEE Parificato, rilasciato unicamente dai CAAF convenzionati con Edisu Piemonte.

*Per tutte le norme specifiche relative alle condizioni economiche si rimanda a quanto stabilito dall' art. 6 del **Bando di concorso per il conferimento di borse di studio, servizio abitativo e premio di laurea a.a. 2017/18**, disponibile su sito dell'Edisu e in visione presso gli sportelli.*

Art.5 Requisiti di merito

Vengono richiesti i seguenti requisiti:

1. Studenti iscritti al nuovo ordinamento

- **primo anno dei corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico:**
viene richiesta la sola iscrizione
- **primo anno di laurea magistrale:**
viene richiesta la sola iscrizione
- **anni successivi al primo dei corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico, iscritti a tempo pieno:**
aver superato entro il 10 agosto 2017, il numero di crediti formativi riportati nelle Tabella "A2" (in caso di iscrizione a tempo pieno) e Tabella "B" (in caso di iscrizione a tempo parziale) del "Bando per il conferimento di borse di studio, servizio abitativo e premio di laurea a.a. 2017/2018".

1.1 Bonus

Per il conseguimento dei requisiti di merito minimi relativi ai corsi di laurea, laurea specialistica ovvero magistrale a ciclo unico, da parte di studenti iscritti agli anni successivi al primo, è possibile utilizzare, in aggiunta ai crediti effettivamente conseguiti, un "bonus", maturato sulla base dell'anno di corso frequentato, con le modalità previste dall'art. 14 comma 3 del "Bando per il conferimento di borse di studio, servizio abitativo e premio di laurea a.a. 2017/2018".

La mancata acquisizione dei crediti deve trovare causa riconducibile alle motivazioni previste per la richiesta del contributo, anche se non hanno comportato una perdita di reddito o spese. Tale condizione viene esaminata sulla base del sistema di valutazione e concorre all'individuazione sia del possesso dei requisiti sia al calcolo dell'importo del contributo.

2. Studenti iscritti ai corsi di dottorato e scuole di specializzazione

Devono possedere i requisiti necessari per l'ammissione all'anno di corso, previsti dai rispettivi ordinamenti dell'Ateneo.

3. Studenti disabili con invalidità pari o superiore al 66% o riconoscimento disabilità ai sensi dell'art. 3 Comma 1 della legge 104/1992

I requisiti di merito sono definiti all'art. 29 del bando per la borsa di studio e servizio abitativo a.a. 2017/18.

Art.6 Importi

L'importo erogato viene calcolato valutando, in base alla documentazione prodotta, la gravità dell'evento, l'influenza di quest'ultimo sulla prosecuzione degli studi e il possesso dei requisiti del richiedente, applicando il "sistema di valutazione degli interventi straordinari per studenti in situazione di particolare disagio a causa di gravi motivi", allegato al presente bando.

Il contributo, il cui importo massimo è fissato in € 2.000,00, non potrà in nessun caso superare il reddito venuto a mancare a causa dell'evento o le spese sostenute, debitamente documentate o l'importo della borsa di studio non conseguito.

Art.7 Modalità di presentazione della domanda e documentazione necessaria

1. Domanda e documentazione

La **domanda** di contributo straordinario, redatta sull'apposito modulo, disponibile anche sul sito Internet dell'Ente all'indirizzo www.edisu.piemonte.it alla sezione "Documentazione", deve contenere l'indicazione della particolare e grave situazione per la quale il contributo viene richiesto e ad essa deve essere **allegata** tutta la **documentazione** utile ad attestare la **situazione straordinaria di disagio** (spese mediche, documentazione relativa a licenziamento e cassa integrazione, fotocopia sentenza di separazione, spese funerarie, altre spese sostenute, ecc). Edisu si riserva la facoltà di effettuare controlli ed approfondimenti su quanto dichiarato, anche in collaborazione con il servizio di Medicina Legale dell'Asl di Torino.

Gli studenti che non hanno richiesto all'Edisu altri benefici per l'a.a. 2017/2018 dovranno compilare, ai fini della valutazione della domanda, la sezione "Dati scolastici ed economici" del suddetto modulo, nel quale vengono attestati i **requisiti di merito** e le **condizioni economiche del nucleo familiare**, ed allegare i **seguenti documenti**:

- a. Copia attestazione **ISEE prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario** relativa ai redditi conseguiti nel 2015 ed ai patrimoni posseduti al 31.12.2016. Qualora lo studente non sia già in possesso di tale ISEE, dovrà richiedere al CAAF l'**ISEE prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario 2018** relativa ai redditi conseguiti nel 2016 ed ai patrimoni posseduti al 31.12.2017;
- b. **ISEE Corrente rilasciato dall'INPS**, qualora il contributo venga richiesto per una riduzione di reddito.

1.1 Per studenti Extra-Ue con nucleo familiare non residente in Italia

Tali studenti devono produrre la seguente ulteriore documentazione:

- a. ISEE Parificato relativo a redditi e patrimoni conseguiti nell'anno 2015 o 2016 (se già in possesso) o redditi nell'anno 2016 o 2017 se rilasciato a partire dal 16 gennaio 2018;
- b. ISEE Parificato con variazione di redditi di almeno il 25% rispetto all'ISEE Parificato precedente, in caso la richiesta di contributo sia dovuta a riduzione di reddito;
- c. certificati in carta semplice relativi:
 - alla composizione del nucleo familiare;
 - ai redditi prodotti all'estero nell'anno 2015 o 2016 (2016 o 2017 in caso di ISEE Parificato rilasciato dal 16 gennaio 2018);
 - ai patrimoni mobiliari e immobiliari prodotti all'estero alla data del 31 dicembre 2016 (31 dicembre 2017 in caso di ISEE Parificato rilasciato dal 16 gennaio 2018). In caso di presenza di proprietà immobiliari il certificato deve contenere la specifica dei metri quadrati degli stessi.

Tali certificati dovranno essere rilasciati dalle competenti autorità dello Stato estero ove i redditi sono stati prodotti.

- d. Traduzione in lingua italiana di tali certificati che potrà essere rilasciata:
 - dalle autorità italiane all'estero (Consolato o Ufficio consolare presso l'Ambasciata)
 - da un traduttore iscritto all'Albo. In tal caso la traduzione deve essere autenticata da un notaio.
 In entrambi i casi la traduzione dovrà essere legalizzata. La legalizzazione, che attesta la conformità all'originale del documento², dovrà essere richiesta alle autorità italiane all'estero (Consolato o ufficio consolare presso l'Ambasciata).

2. ART. 3, D.P.R. 445/00.

Qualora lo studente incontri difficoltà nell'ottenimento di tale documentazione, la medesima potrà essere:

- rilasciata dalle competenti autorità diplomatiche o consolari estere in Italia (Ambasciate o Consolati).
- Successivamente legalizzata dalle Prefetture³.

La legalizzazione non viene richiesta in caso di redditi e patrimoni prodotti in Paesi dell'Unione Europea. La documentazione sopra descritta dovrà essere esibita al CAF (Centro Assistenza Fiscale) per il rilascio dell'attestazione ISEE Parificato e consegnata agli sportelli Edisu al momento della presentazione della domanda.

3. ART. 33 D.P.R. 445/00.

1.2 Studenti apolidi o rifugiati politici

Tali studenti devono allegare al modulo di richiesta dei benefici esclusivamente l'attestato ufficiale relativo alla condizione di apolidi o rifugiati politici, rilasciato dal Ministero dell'Interno Italiano o dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite - Ufficio per l'Italia.

Ai fini della valutazione economica, si tiene conto solo dei redditi e del patrimonio eventualmente detenuti in Italia⁴.

1.3 Studenti Extra-Ue provenienti dai paesi particolarmente poveri

Tali studenti devono presentare, per la valutazione della condizione economica, una certificazione della Rappresentanza italiana nel Paese di provenienza che attesti che lo studente non appartiene a una famiglia notoriamente di alto reddito ed elevato livello sociale⁵.

La traduzione dovrà poi essere legalizzata. La legalizzazione che attesta la conformità all'originale del documento⁶ dovrà essere richiesta alle autorità italiane all'estero (Consolato o ufficio consolare presso l'Ambasciata).

Qualora lo studente incontri difficoltà nell'ottenimento di tale documentazione, la medesima potrà essere:

- rilasciata dalle competenti autorità diplomatiche o consolari estere in Italia (Ambasciate o Consolati).
- Successivamente legalizzata dalle Prefetture⁷.

1.4 Studenti disabili

Gli studenti disabili, con grado di invalidità pari o superiore al 66% o con riconoscimento di disabilità ai sensi dell'art 3 comma 1 della legge 104/1992, devono allegare alla domanda idonea certificazione rilasciata dall'Ente tenuto al riconoscimento dell'invalidità, in base all'art. 49 del DPR 445/2000.

2. Come presentare la domanda

La domanda, compilata secondo le disposizioni dei precedenti commi, deve essere presentata presso i seguenti sportelli

Torino	Via G. di Barolo, 3 bis
Alessandria	Via Parma, 36
Novara	Via Perrone, 9
Vercelli	Via Q. Sella, 5
Cuneo	Via S. Croce, 7

È onere personale dello studente controllare che la documentazione presentata sia completa in ogni sua parte di tutti i dati richiesti, indicati in modo esatto e leggibile, senza cancellature, pena l'esclusione dal concorso. **È obbligatoria la compilazione del modulo in tutte le sue parti. La descrizione dell'evento deve essere dettagliata e completa di tutti i dati necessari alla ricostruzione dei fatti accaduti.**

4. ART. 5 D.P.C.M. 9 aprile 2001.

5. L'elenco viene definito annualmente con decreto del Ministero, emanato d'intesa con il Ministro degli Affari esteri entro il 28 febbraio ed inserito nella tabella C del bando borsa di studio 2016-17.

6. ART. 3 d.p.r. 445/00.

7. ART. 33 D.P.R. 445/00.

Art.8 Scadenze per la presentazione delle domande e comunicazione esiti

1. Scadenze

La domanda di contributo straordinario deve essere presentata entro il **24 Aprile 2018**

2. Esiti

L'esito della richiesta di contributo verrà comunicato ai richiedenti entro 45 giorni dalla data di scadenza della presentazione della domanda.

Il pagamento sarà effettuato nei successivi 30 giorni.

2.1 Modalità di assegnazione

Per l'a.a 2017/18 viene riservato un budget di € 15.000,00.

Il contributo verrà assegnato con il seguente ordine di priorità:

1. privi dei requisiti di merito richiesti per la borsa di studio a.a. 2017/18 ma vincitori di borsa di studio Edisu a.a. 2016/17;
2. in possesso dei requisiti di merito ma privi dei requisiti di reddito entro i termini per la presentazione della domanda di borsa di studio, che attualmente possiedono un valore ISEE/ISPE che rientra nei limiti previsti per la borsa con la presentazione dell'ISEE Corrente a seguito di una diminuzione del 25% del reddito complessivo del nucleo familiare;

All'interno di ogni categoria il contributo verrà erogato in primo luogo agli studenti iscritti ad **anni successivi**, secondo graduatorie formulate in ordine decrescente di punteggio, calcolato sulla base del merito scolastico secondo quanto disposto all'art. 16 comma 2 del bando per il conferimento di borse di studio, servizio abitativo e premio di laurea a.a. 2017-18.

Successivamente, verrà erogato agli studenti iscritti ai primi anni di laurea, laurea magistrale a ciclo unico e laurea magistrale sulla base di apposite graduatorie formulate in ordine crescente di ISEE Universitario/ISEE Corrente. A parità di ISEE Universitario/ ISEE Corrente, l'età minore costituisce titolo preferenziale.

Art.9 Informativa ai sensi dell'Art. 13 del d.Lgs. 196/2003 *Codice in materia di dati personali*

Ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" i dati richiesti in autocertificazione nonché quelli contenuti nella documentazione richiesta sono destinati al complesso di operazioni, svolto, di norma con mezzi elettronici ed automatizzati, finalizzate all'assegnazione del contributo straordinario, a finalità statistiche ed all'accertamento sulle condizioni economiche e sul requisito di merito. La resa dei dati richiesti è obbligatoria per la partecipazione al concorso; alla mancata presentazione, consegue l'esclusione dal medesimo. I dati potranno essere comunicati agli Atenei Piemontesi ed all'Amministrazione Finanziaria per realizzare le finalità del trattamento e, limitatamente ai dati anagrafici, all'Istituto di Credito al fine della liquidazione degli importi monetari. In relazione ai dati in oggetto all'interessato sono garantiti i diritti di cui all'art. 7 del D. Lvo n.196/2003. Con riferimento ai dati sensibili si rende noto che:

- a. i dati trattati sono tutti quelli eventualmente necessari per la valutazione della particolare condizione dello studente ai fini dell'istruzione della pratica;
- b. in particolare può essere trattato lo stato di portatore di handicap o invalido civile e la relativa percentuale di invalidità del soggetto richiedente il beneficio o dei soggetti componenti il nucleo familiare di appartenenza.

Il titolare del trattamento dei dati è EDISU Piemonte, Via Madama Cristina 83, Torino.

Art.10 Controllo della veridicità delle autocertificazioni

1. Accertamento delle condizioni economiche

Al fine di assicurare il rispetto dei termini previsti dal bando, i controlli e le verifiche sulla veridicità delle autocertificazioni degli studenti possono essere eseguiti anche successivamente all'erogazione dei benefici. L'EDISU Piemonte controlla la veridicità delle autocertificazioni prodotte dagli studenti per gli aspetti relativi alla condizione economica

L'EDISU Piemonte⁸ procede al controllo della veridicità della situazione familiare dichiarata e confronta i dati reddituali e patrimoniali dichiarati dai beneficiari degli interventi con i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze.

Nell'espletamento di tali controlli l'EDISU Piemonte può richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati, anche al fine della correzione di errori materiali o di modesta entità.

2. Accertamento delle condizioni di merito

Ai fini dell'accertamento delle condizioni di merito sono effettuati idonei controlli presso gli Atenei relativamente all'anno di iscrizione ed al numero di esami o crediti formativi dichiarati nell'autocertificazione.

3. Sanzioni

Nel caso in cui dalle indagini effettuate risulti che siano state presentate dichiarazioni non veritiere da parte del dichiarante, al fine di fruire dei benefici, il richiedente decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazione non veritiera⁹, fatti salvi ulteriori provvedimenti ed azioni previsti dalla normativa vigente.

Lo studente dovrà restituire la somma erogata e sarà soggetto all'applicazione della sanzione consistente nel pagamento di una somma d'importo triplo rispetto a quella percepita, salva in ogni caso l'applicazione da parte dell'Autorità Giudiziaria delle norme penali per i fatti costituenti reato. Perderà inoltre il diritto ad ottenere altre erogazioni per la durata del corso di studi¹⁰.

Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia¹¹. L'esibizione di un atto contenente dati non rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.

In particolare le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi verranno segnalati da parte dell'EDISU Piemonte all'Autorità Giudiziaria per l'eventuale sussistenza dei suddetti reati.

Torino, 09/02/2018

Il Direttore
(Vittorio Sopetto)

Il Presidente
(Marta Levi)

8. D.Lgs 31 marzo 1998, n° 109, art. 4, comma 6 e successive modificazioni e integrazioni.

9. art. 75 del DPR 445/2000.

10. art. 10 D. Lgs 68/2012.

11. art. 76 D.P.R. 445/00.